

Oggetto: Interrogazione n. 366/2026, a risposta scritta, dei Consiglieri Nobili, Vitri, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Cesetti, concernente "Difesa dell'azione amministrativa della Regione Marche nei giudizi promossi dalla società Aurora S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato e iniziative conseguenti in materia di tutela del paesaggio, pianificazione del ciclo dei rifiuti e trasparenza amministrativa nella vicenda della discarica di Riceci".

Lo scrivente Dipartimento, acquisiti i contributi istruttori del Settore Rifiuti, cave e bonifiche e del Settore Urbanistica, rileva quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che la risposta è articolata distinguendo il procedimento autorizzativo relativo al progetto di discarica, incardinato presso la Provincia di Pesaro e Urbino quale Autorità competente, dal distinto procedimento regionale volto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri".

Tale distinzione consente di chiarire il diverso ruolo svolto dalla Regione Marche nei due ambiti procedimentali e di ricondurre le valutazioni espresse alle rispettive competenze istituzionali.

In riscontro all'interrogazione richiamata in oggetto, lo scrivente Dipartimento acquisito anche il contributo del Settore competente, rappresenta quanto segue.

I consiglieri Nobili, Vitri, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Cesetti, con riferimento all'oggetto interrogano il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

1. se la Regione Marche intenda costituirsi in entrambi i giudizi promossi da Aurora S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato, difendendo integralmente il diniego del PAUR e il successivo provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area Riceci-Montefabbri, e quali indirizzi politico-amministrativi intenda impartire all'Avvocatura regionale ai fini della tutela delle determinazioni assunte;
2. se la Giunta ritenga che le due pronunce favorevoli del TAR Marche confermino la correttezza dell'azione amministrativa regionale e intenda assumerne i principi quale riferimento anche per la futura pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e di tutela paesaggistica;
3. se la Giunta regionale, considerato il ruolo di primo piano del Comune di Pesaro e della Provincia di Pesaro e Urbino nella compagine societaria di Marche Multiservizi S.p.A., intenda promuovere un confronto istituzionale con gli enti pubblici soci della società, al fine di verificare la coerenza tra gli indirizzi espressi dai soci pubblici e le iniziative assunte dalla partecipata nell'ambito del contenzioso relativo alla discarica di Riceci, nonché se ritenga che tale vicenda richieda una più ampia riflessione sul ruolo delle società partecipate pubbliche nella gestione delle politiche ambientali e del ciclo dei rifiuti;
4. quali ulteriori iniziative la Giunta regionale intenda assumere, sul piano amministrativo, istituzionale e politico, affinché la vicenda Riceci costituisca occasione per rafforzare la trasparenza dell'azione pubblica, la tutela del paesaggio, la credibilità della pianificazione regionale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

In merito a quanto richiesto va fatta una premessa per meglio chiarire la posizione della Regione Marche sulla questione.

-Il procedimento autorizzativo del progetto per la realizzazione della discarica di cui si tratta ha avuto come Autorità competente la Provincia di Pesaro-Urbino che svolge tale ruolo in virtù della delega operata con la L.R. 24/2009 (Art. 3, commi 2 e 3). All'interno del procedimento la Regione ha partecipato con il Settore Genio civile Marche nord in relazione ai pareri di natura idrogeologica. Il settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere non ha partecipato al procedimento.

-Per quanto riguarda invece il procedimento volto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri" la Regione Marche, come affermato dagli interroganti ha agito con un procedimento parallelo al di fuori del procedimento autorizzativo.

L'istituzione di nuove aree tutelate paesaggistiche è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (articoli n. 137-142bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed in particolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è disciplinato dall'art. 138 del Codice: "le Commissioni regionali, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le Soprintendenze e i competenti Uffici regionali e provinciali e consultati i Comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione".

La proposta afferente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è stata presentata a seguito di una richiesta del Comune di Petriano. Ricevuta la richiesta in questione il Settore competente per materia, ha avviato l'istruttoria della pratica chiedendo integrazioni al Comune interessato, nonché ai sensi dell'art. n.138 del predetto Codice, chiedendo contributi istruttori alla Provincia di Pesaro Urbino, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Uffici competenti per Territorio, al Segretariato Regionale per le Marche del Ministero della Cultura ed al Settore Territori interni parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche.

Tali contributi sono stati richiesti al fine di determinare in prima istanza, se l'area segnalata fosse meritevole di tutela, e successivamente per formulare, a seguito dei lavori della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio (istituita ai sensi dell'art. 137 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e prevista dal co. 1 dell'art. 29 della LR n. 19/2023) che ha esaminato la proposta di vincolo durante 9 sedute, oltre ad un sopralluogo tecnico, di cui 7 sedute prima della fase di adozione e 2 sedute prima della fase di trasmissione alla Giunta regionale per l'approvazione istituzionale.

Ciò premesso:

1. La Regione Marche si è costituita in entrambi i giudizi per difendere la correttezza del ruolo che ha svolto come sopra precisato. "Relativamente al punto 1, afferente alla costituzione della Regione nel giudizio promosso dall'Aurora SRL innanzi al Consiglio di Stato per la difesa del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri" si rappresenta che la il Settore regionale competente ha già manifestato all'Avvocatura regionale l'interesse alla costituzione nel giudizio in questione"

2. La Giunta ritiene che le pronunce favorevoli del TAR confermino la correttezza dell'azione amministrativa della Regione anche se va chiarito che, per quanto riguarda il diniego del PAUR, il

ruolo principale - anche in termini di motivazione del diniego- sia stato svolto dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Relativamente al punto 2, afferente alla pronuncia del TAR Marche nel giudizio proposto da Aurora Srl, per l'annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1407 del 11/8/2025 avente ad oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Approvazione" e relativi allegati, nonché degli atti connessi del procedimento, si rappresenta che il predetto Tribunale ha stabilito che i provvedimenti impugnati resistono a tutte le censure dedotte con il ricorso in questione che va quindi respinto, con pronuncia favorevole nei confronti della Regione Marche.;

3. Non rientra tra le competenze della Regione Marche la promozione di confronti istituzionali finalizzati a verificare eventuali profili di coerenza tra gli indirizzi espressi dai soci pubblici nell'ambito di società partecipate operanti in materia ambientale, quali il Comune di Pesaro, e le determinazioni assunte in ordine alla costituzione o alla resistenza in giudizio.

Restano ferme, al riguardo, le specifiche competenze, responsabilità e prerogative dei singoli soci pubblici, che si collocano al di fuori dell'ambito di attribuzione regionale, e che potranno essere esercitate nelle sedi societarie competenti.

4. Relativamente al punto 4, si fa presente che il procedimento che ha portato alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è stato oggetto delle pubblicazioni previste per legge.

Nello specifico, l'adozione della "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (DGR 412 del 24/03/2024) è stata soggetta alle forme di pubblicità (pubblicazione e dare notizia) secondo le modalità previste all'art. 139 del D.lgs. 42/2004. Successivamente per l'approvazione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (DGR 1407 dell'11/08/2025) sono stati ottemperati gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 140 del D.lgs. 42/2004, ed in particolare il provvedimento in esame è stato pubblicato sul BUR n. 79 del 22/08/2025 e sulla GU n. 194 del 22/08/2025 e sulla GU n. 208 del 08/09/2025, concludendo in tal modo l'iter di approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici in argomento. Sempre ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, si precisa che i lavori della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio, nonché le deliberazioni di Giunta afferenti al vincolo in questione sono consultabili sul sito istituzionale del Settore competente.

Alla luce di quanto sopra, la Regione Marche conferma di avere operato, per i profili di competenza, nel rispetto del quadro normativo applicabile e delle attribuzioni proprie dei diversi enti coinvolti. Ogni ulteriore iniziativa sarà valutata nelle sedi istituzionali competenti, tenendo conto dell'evoluzione dei giudizi pendenti, degli strumenti di pianificazione vigenti e degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa.